

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFIDATE A SPEZIA RISORSE S.P.A DAI COMANDI DI POLIZIA DEGLI ENTI CONCESSIONARI IN ORDINE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE NORMATIVE STATALI, REGIONALI E AI REGOLAMENTI COMUNALI PER LA DURATA DI MESI 48.

CIG: B80571D753;

TRA LE PARTI

Spezia Risorse S.p.A. con sede in via A. Lamarmora n. 18 – 19122 La Spezia, C.F e P.I. 01222120113, in atto rappresentata dal Dott. Davide Piccioli in qualità di Direttore Generale autorizzato a stipulare contratti in nome e per conto della Società in esecuzione della Delibera dell'Assemblea dei Soci del 09 luglio 2021, PEC speziarisorse@pec.it (di seguito anche Committente);

E

.....con sede in, C.F e P.I., in atto rappresentato dal Legale Rappresentante in qualità di, PEC (di seguito anche Appaltatore), la quale si trova nel libero e pieno esercizio dei propri diritti, come risulta dalle Informazioni Societarie recepite tramite il FVOE, ed agli atti dell'Ufficio Servizi di Staff;

PREMESSO CHE

1. Con delibera C.d.A del 30/11/2023 è stata indetta gara europea a procedura aperta telematica avvenuta tramite piattaforma telematica in uso a Spezia Risorse S.p.A. e finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l'affidamento del **“servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada per veicoli con targa estera e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti all'estero, a leggi e regolamenti di competenza della polizia locale e recupero crediti internazionali”**;
2. Che, con **Decisione a contrarre prot. n. 29811 del 25/08/2025** a firma del Direttore generale sono stati approvati tutti i documenti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Schema di accordo Quadro), nonché disponendo di appaltare il servizio tramite l'istituto dell'Accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, selezionato mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, da tenersi con il

- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. Che il bando e i documenti di gara per l'esecuzione del servizio di che trattasi sono stati regolarmente pubblicati secondo i tempi ed i modi previsti dalla legge;
 4. Che, con atto del protocollo n., a firma congiunta del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale, è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi;
 5. Che i servizi della Commissione sono stati svolti e di tutte le operazioni di gara sono stati redatti i relativi verbali approvati con atto del ed allo stesso allegati;
 6. Che, a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara come risultanti dal verbale di gara del..... e per le motivazioni contenute nel sopra richiamato atto del è stata aggiudicata la gara alla Ditta.....con sede legale in, in base alle risultanze della graduatoria di merito;
 7. Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria dell'aggiudicatario;
 8. I servizi oggetto di appalto sono finanziati con mezzi di bilancio della Stazione appaltante;
 9. Le risultanze della gara esperita e conclusa sono state regolarmente pubblicate secondo i tempi ed i modi previsti dalla legge;
 10. In data....., con nota prot. n. ____ del _____ è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva ed efficace.

Tenuto conto che:

- Spezia Risorse S.p.A agisce in qualità di concessionaria dei seguenti Enti che fanno parte della sua compagine sociale: La Spezia, Ameglia, Arcola, Aulla, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Luni, Monterosso al Mare, Porto Venere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Provincia della Spezia;
- Spezia Risorse S.p.A prevede in linea teorica l'ingresso nel corso dei prossimi quattro anni, di altri Enti Locali della Provincia della Spezia e Province limitrofe;

Il presente Accordo quadro, compresi i relativi allegati, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati ad esso, è sottoscritto da Spezia Risorse S.p.A. in proprio ed in nome e per conto degli Enti succitati e che saranno tenuti direttamente da Spezia Risorse S.p.A. tutti i rapporti con l'appaltatore, compresi quelli patrimoniali, originati e conseguenti alla stipula del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE ESOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Disposizioni generali e oggetto

Il presente Accordo Quadro (di seguito anche "Contratto") definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento del **"servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada per veicoli con targa estera e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti all'estero, a leggi e regolamenti di competenza della polizia locale e recupero crediti internazionali"** mediante Contratti attuativi.

Le caratteristiche del servizio richiesto, l'elenco delle attività da svolgere e le modalità di espletamento sono indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche Capitolato).

Le modalità di svolgimento delle prestazioni, gli obblighi, i termini ed ingenerale le condizioni del contratto sono contenute nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le premesse sopra riportate sono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Spezia Risorse S.p.A. in persona del Direttore generale, come sopra facoltizzato, affida all'impresa nella persona di, come sopra generalizzata, che accetta senza riserva alcuna, il **"SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER VEICOLI CON TARGA ESTERA E TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI ALL'ESTERO, A LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI"** da attuare mediante l'istituto dell'Accordo Quadro nel rispetto delle norme di cui al presente contratto e Capitolato.

Articolo 2 – Allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati e sono di seguito illustrati:

- Allegato A- Atto di aggiudicazione e relativi Verbali di gara;
- Allegato B- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- Allegato C - Offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- Allegato D - Offerta economica dell'aggiudicatario;
- Allegato E- Giustificazione anomalia (se presente);
- Allegato F – Disciplinare di gara
-

Articolo 3 – Durata e opzioni

Il presente Accordo quadro ha durata di **mesi 48 (quarantotto)** con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Il Committente si riserva:

- la facoltà, alla scadenza dell'Accordo Quadro quadriennale si avvalersi dell'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;
- la facoltà di apportare modifiche al contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

Per durata dell'Accordo quadro si intende il termine entro il quale potranno essere affidati i Contratti attuativi all'aggiudicatario fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato; i corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi, i quali importi verranno fissati in base al prezzo offerto in sede di gara, saranno validi sino alla data di completamento dei servizi oggetto degli stessi anche se il termine per eseguire la prestazione dovesse superare il termine finale di validità indicato dell'Accordo Quadro, il quale tuttavia resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata. Qualora un Contratto attuativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'efficacia del presente Accordo quadro si intende comunque cessata qualora sia esaurito il valore massimo spendibile.

Articolo 4 – Ammontare massimo dell'Accordo Quadro e pagamenti

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti attuativi durante la vigenza del presente Accordo Quadro (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei singoli contratti attuativi calcolati sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara) è **pari ad euro oltre IVA a norma di legge e tenuto conto che il valore massimo spendibile, comprese le eventuali Opzioni, è pari a euro.....**

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la Ditta si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalla Stazione appaltante ai sensi dell'Accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.

La Ditta aggiudicataria non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Stazione appaltante non darà luogo ai Contratti attuativi.

Il presente Accordo non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Stazione appaltante ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I servizi di cui ai successivi contratti attuativi non sono pertanto predeterminati nel numero ma saranno individuate dalla Stazione appaltante nel corso dell'Accordo Quadro e, sulla base di relativi fabbisogni approvati, all'importo dei servizi verrà applicato il prezzo così come offerto in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria e risultante dall'offerta economica presentata.

Articolo 5 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Articolo 6-Requisiti di ordine generale

In ordine alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici e stipula dei contratti pubblici previste dall'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, si è proceduto ad acquisire la documentazione relativa alla Ditta aggiudicataria, conservata agli atti degli uffici.

In ordine agli stati accertati in detti documenti, non sono emerse cause impeditive alla stipulazione dell'Accordo Quadro alla Ditta..... come sopra rappresentata.

Articolo 7 - Contratti attuativi

La stazione appaltante provvederà all'emissione di singoli Contratti attuativi, in cui verranno indicate le attività da eseguire, unitamente ad ogni altro elemento utile ad identificare la singola prestazione, in conformità alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nell'Accordo Quadro stesso.

I contratti attuativi si concluderanno tramite piattaforma di negoziazione in uso alla Stazione appaltante.

I contratti attuativi non potranno essere emessi qualora sia esaurito l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro applicando il prezzo stabilito nell'offerta economica.

I Contratti attuativi saranno stipulati a **“misura”** e pertanto il corrispettivo sarà determinato in base all'aggio offerto ed applicato sull'effettiva riscossione, a cui vanno aggiunte le spese di procedura pari ad euro 30,00 (oltre Iva), oltre spese postali per la fase della notifica che saranno al carico del debitore.

Articolo 8 – Obblighi dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo del servizio, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro inclusa ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste ivi incluse quelle derivanti dalla necessità di osservare norme entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare esecuzione ai singoli contratti attuativi stipulati pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore esegue i singoli contratti attuativi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato e al Disciplinare di gara nonché al successivo art. 9.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi, l'Appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, anche nel caso in cui lo stesso venga successivamente affidato ad altro operatore economico.

Articolo 9 – Risoluzione, penali e recesso

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente disciplinare, dal relativo capitolato e dai singoli contratti attuativi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La Stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

La cauzione a garanzia dell'appalto dell'importo di **euro** (...../00) ai sensi dell'art. 13 del Capitolato è stata prestata con Polizza Fideiussoria n. del / / rilasciata da conservata in originale agli atti dell'ufficio. La cauzione dovrà essere reintegrata nel suo ammontare iniziale per ogni ipotesi in cui essa venga in tutto o in parte escussa.

Articolo 11 – Assicurazioni

La Ditta aggiudicataria, che manleva Spezia Risorse S.p.A. da eventuali danni arrecati a terzi o alle cose per tutta la durata dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha presentato le polizze idonee alla completa copertura assicurativa prescritte dall'art. 12 del Capitolato.

Il Sig., nella propria qualità di Rappresentante legale di, si impegna inoltre, anche successivamente alla scadenza di dette polizze a comprovare a Spezia

Risorse S.p.A. la vigenza e l'efficacia delle coperture assicurative richieste per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 12 – Subappalto

Il subappalto dei servizi che saranno appaltati con successivi contratti attuativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni e conformemente a quanto dichiarato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

Articolo 13 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo

La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo del Contratto attuativo stipulato, entro 30 giorni dall'emissione di regolare fattura posticipata con cadenza trimestrale. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **M5UXCR1**.

Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare il **Codice Identificativo Gara (CIG) derivato** attribuito al singolo Contratto attuativo e comunicato dalla Stazione appaltante, l'assenza o la non corretta indicazione del codice CIG comporterà il rifiuto della fattura.

Ai sensi di quanto previsto dal c. 1, art. 17-ter DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 commi 1 lettera a) e 4 del D.L. 50/2017, per le fatture emesse a partire dal 01/07/2017 inerenti cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta stessa è sempre versata dalla Stazione appaltante.

Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione **“scissione dei pagamenti”**.

Pertanto si precisa che Spezia Risorse S.p.A. liquiderà al fornitore solamente l'importo imponibile al netto dell'IVA.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del DEC ai fini della verifica della regolare esecuzione del contratto.

Il RUP provvederà alla liquidazione dei corrispettivi previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

I termini di cui sopra sono interrotti da eventuali richieste di chiarimenti e/o necessità di verifiche sulle prestazioni. Tali verifiche potranno essere effettuate anche congiuntamente a Codesta Ditta.

L'Aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e riconosce che, in difetto di tale notificazione, Spezia Risorse S.p.A. sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla Stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla Stazione appaltante medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane Spa come indicato nella Dichiarazione Unica allegata.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto di cui al successivo articolo.

L'Appaltatore non può cedere in alcun modo i crediti maturati o maturandi in esecuzione del contratto.

In caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 la Stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento, come suo obbligo, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. n. 40 del 18.01.2008.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Spezia Risorse S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

17

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale competente.

Spezia Risorse S.p.A., ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Nello specifico è tenuto a:

- utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato come comunicato alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G. derivato).

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 15 – Svincolo garanzia definitiva

La garanzia definitiva è svincolata, previo accertamento degli adempimenti, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti.

Articolo 16 – Disposizioni antimafia

La validità e l'efficacia dell'Accordo Quadro sono subordinate all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa Antimafia. La stazione appaltante procederà alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati

Appartengono e sono di competenza esclusiva delle Amministrazioni interessate i dati, le informazioni, gli atti e i documenti acquisiti e trattati a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento in relazione alla gestione delle entrate utilizzando i sistemi informativi oggetto del presente Accordo. Le Stazioni appaltanti sono titolari del trattamento dei citati dati in quanto determinano le finalità e i mezzi di trattamento. Su richiesta delle stesse, la Ditta appaltatrice si impegna pertanto a mettere a disposizione delle Stazioni appaltanti in qualsiasi momento e comunque al termine dell'appalto, i citati dati, informazioni, atti e documenti. Le informazioni saranno messe a disposizione delle Amministrazioni concessionarie con le modalità e nei formati digitali indicati da queste ultime entro

lo stretto tempo necessario per il compimento delle operazioni tecniche. Il mancato adempimento alla richiesta costituisce grave violazione del presente Accordo, costituisce causa legittimante l'azione di risoluzione dello stesso e la richiesta di risarcimento dei danni, fermo rimanendo la facoltà delle Amministrazioni concessionarie di esercitare ogni altra azione consentita dall'ordinamento a tutela delle proprie prerogative.

La Ditta appaltatrice è tenuta al segreto d'ufficio con riferimento alle informazioni acquisite a qualsiasi titolo nell'adempimento del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto ai sensi per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e ss.mm.ii. che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nel rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento U.E. 2016/679 e ss.mm.ii. Pertanto le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Alle parti e ai propri interessati è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente tra le stesse parti, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

Con il presente atto è conferita all'Appaltatore la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati dei quali le Amministrazioni concessionarie sono titolari. A tal fine, successivamente al presente atto e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale, è stipulato il contratto di regolazione del citato conferimento ai sensi dell'art.28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione di dati personali.

Articolo 18 –Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto

Spezia Risorse Spa ha nominato quale **RUP** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Rag. Massimo de Rose e quale **Direttore dell'esecuzione** il.....

Articolo 19 – Codice etico e di comportamento

La Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento e Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 - Piano di Prevenzione della Corruzione consultabile sul sito web https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/documenti/codice-etico-spezia-risorse_2021.pdf che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Spezia Risorse S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 20 - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione del Capitolato e in genere riguardante l'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale della Spezia.

Articolo 21 – Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa esplicito rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle leggi e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia e ai documenti di gara.

Il presente contratto è soggetto all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 secondo le disposizioni vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) unitamente agli atti e documenti allegati in file unico PDF/A comprensivo del corpo del testo ed allegati.

La Spezia li __/__/__

Per Spezia Risorse S.p.A. Il Direttore Generale.....

per Il Legale Rappresentante.....

Ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato in ordine agli articoli: 1) Disposizioni generali e oggetto; 9) Risoluzione, penali e recesso; 16) Disposizioni Antimafia; 17) Riservatezza e trattamento dei dati; 20) Foro Competente.

Per Spezia Risorse Spa Il Direttore Generale.....

Per Il Legale Rappresentante.....